Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n. 13533

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 16.5.1991, L. G. conveniva davanti al Tribunale di Roma il Centro Culturale (OMISSIS) in persona del legale rappresentante (OMISSIS), e questâ??ultimo in proprio, per sentirli condannare allâ??adempimento dellâ??obbligazione, assunta con scrittura del 26.1.1989, avente ad oggetto lâ??insonorizzazione della parete divisoria tra lâ??albergo gestito dallâ??attore e la sede dellâ??associazione entro il 15.8.1989, con previsione di una penale di L. 100.000 per ogni giorno di ritardo.

I convenuti resistevano, deducendo che lâ??associazione aveva cessato lâ??attivitÃ.

Lâ??attore, modificando la domanda, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della penale.

Il tribunale, con sentenza dellâ??1.10.1993, condannava il Centro Culturale ed il (OMISSIS) al pagamento della somma di L. 14.800.000 ed al rimborso delle spese.

Avverso la sentenza proponevano appello i soccombenti, chiedendone la riforma.

Resisteva il G.

La Corte dâ??appello di Roma, con sentenza del 3.4.1996, accoglieva lâ??appello; rigettava la domanda; condannava il G. al pagamento delle spese del doppio grado.

Considerava:

â?? che correttamente il tribunale aveva qualificato come â??penaleâ?• la clausola, inserita nella scrittura del 26.1.1989, recante la predeterminazione del danno conseguente allâ??inadempimento dellâ??obbligazione di insonorizzare i locali nella misura di L. 100.000 giornaliere;

â?? che, peraltro, il tribunale aveva errato nel fare applicazione dei principi che regolano lâ??onere della prova, atteso che la clausola penale ha soltanto la funzione di predeterminare lâ??entità del danno, in caso di inadempimento, ma non sottrae il soggetto che la invoca allâ??onere di fornire la prova dellâ??inadempimento;

â?? che erroneamente, quindi, il tribunale aveva fondato lâ??accoglimento della domanda di risarcimento sulla mancata prova dellâ??adempimento entro il termine pattuito da parte dei convenuti, poiché, a fronte della contestazione della controparte, gravava sullâ??attore lâ??onere di dimostrare sia il mancato adempimento entro il termine pattuito, sia il periodo di

protrazione del medesimo;

â?? che, in mancanza dellâ??assolvimento del detto onere probatorio, la domanda doveva essere rigettata.

Avverso la sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Non hanno svolto difese gli intimati.

Il ricorso Ã" stato assegnato alla terza sezione civile, che, con ordinanza del 29.4.1998, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per lâ??eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni unite. Ha considerato la terza sezione:

 \hat{a} ?? che oggetto del giudizio \tilde{A} " la richiesta di pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento contrattuale;

â?? che il ricorso ripropone la questione se sia il creditore agente, che lamenta la violazione del suo diritto, ad essere gravato dellâ??onere di dimostrare il mancato o inesatto adempimento dellâ??obbligazione, quale fondamento dellâ??azione di esatto adempimento, di risoluzione o di risarcimento del danno, ovvero se incomba al debitore resistente, che eccepisca lâ??estinzione dellâ??obbligazione per adempimento, la prova dellâ??avvenuto compimento dellâ??attività solutoria;

â?? che sulla questione esiste contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione, tra due indirizzi: uno, maggioritario, che diversifica il regime probatorio secondo che il creditore agisca per lâ??adempimento, nel qual caso si ritiene sufficiente che lâ??attore fornisca la prova del titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ovvero per la risoluzione, nel qual caso si ritiene che il creditore debba provare, oltre al titolo, anche lâ??inadempimento, integrante anchâ??esso fatto costitutivo della pretesa; ed un altro orientamento, minoritario, che tende ad unificare il regime probatorio gravante sul creditore, senza distinguere tra le ipotesi in cui agisca per lâ??adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, ritenendo in ogni caso sufficiente la prova del titolo che costituisce la fonte dellâ??obbligazione che si assume inadempiuta, spettando al debitore provare il fatto estintivo dellâ??avvenuto adempimento.

Il ricorso Ã" stato assegnato alle Sezioni unite per la composizione del contrasto.

Diritto

Motivi della decisione

1. Il denunciato contrasto riguarda la posizione del creditore e del debitore, in tema di onere della prova, a norma dellà??art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dallà??art. 1453

c.c., nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive.

Ã? opportuno richiamare il dato normativo di riferimento.

Recita lâ??art. 1218 c.c.:

 \hat{a} ??Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta \tilde{A} " tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l \hat{a} ??inadempimento o il ritardo \tilde{A} " stato determinato da impossibilit \tilde{A} della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. \hat{a} ?• Dispone l \hat{a} ??art. 1453 c.c.:

â??Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, lâ??altro può a sua scelta chiedere lâ??adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.â?•â??La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio Ã" stato promosso per ottenere lâ??adempimento, ma non può più chiedersi lâ??adempimento quando Ã" stata domandata la risoluzione.â?•â??Dalla data della domanda di risoluzione lâ??inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.â?• A sua volta, la disciplina generale dellâ??onere della prova Ã" dettata dallâ??art. 2697 c.c., secondo il quale:

â??Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.â?•â??Chi eccepisce lâ??inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si Ã" modificato o estinto deve provare i fatti su cui lâ??eccezione si fonda.â?•Il contrasto si pone nei seguenti termini. 1.1. Un primo orientamento, maggioritario, sostiene che il regime probatorio Ã" diverso secondo che il creditore richieda lâ??adempimento ovvero la risoluzione.

Si afferma che, in materia di obbligazioni contrattuali,

lâ??onere della prova dellâ??inadempimento incombe al creditore, che Ã" tenuto a dimostrarlo, oltre al contenuto della prestazione stessa, mentre il debitore, solo dopo tale prova, Ã" tenuto a giustificare lâ??inadempimento che il creditore gli attribuisce. Infatti, ai fini della ripartizione di detto onere, si deve avere riguardo allâ??oggetto specifico della domanda, talché, a differenza del caso in cui si chieda lâ??esecuzione del contratto e lâ??adempimento delle relative obbligazioni, ove Ã" sufficiente che lâ??attore provi il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, e cioÃ" lâ??esistenza del contratto, e, quindi, dellâ??obbligo che si assume inadempiuto, nellâ??ipotesi in cui si domandi invece la risoluzione del contratto per lâ??inadempimento dellâ??obbligazione, lâ??attore Ã" tenuto a provare anche il fatto che legittima la risoluzione, ossia lâ??inadempimento e le circostanze inerenti, in funzione delle quali esso assume giuridica rilevanza, spettando al convenuto lâ??onere probatorio di essere immune da colpa, solo quando lâ??attore abbia provato il fatto costitutivo dellâ??inadempimento (sent. n. 2024-68; n. 1234-70; n. 2151-75; n. 5166-81; n. 3838-82; n. 8336-90; n. 11115-90; n. 13757-92; n. 1119-93; n. 10014-94; n. 4285-94; n. 7863-95; n. 8435-96; n. 124-97). 1.1.1. La tesi trova sostegno nei seguenti argomenti.

Viene valorizzata la distinzione tra i rimedi congiuntamente previsti dallâ??art. 1453 c.c., rilevando che si tratta di azioni con le quali vengono proposte domande con diverso oggetto (adempimento, risoluzione, risarcimento del danno).

Si osserva che nella azione di adempimento il fatto costituivo \tilde{A} " il titolo, costituente la fonte negoziale o legale del diritto di credito, sicch \tilde{A} © la prova che il creditore deve fornire, ai sensi dell \hat{a} ??art. 2697, comma 1, deve avere ad oggetto soltanto tale elemento. Al contrario, nella azione di risoluzione, la domanda si fonda su due elementi: il titolo, fonte convenzionale o legale dell \hat{a} ??obbligazione, e l \hat{a} ??inadempimento dell \hat{a} ??obbligo, sicch \tilde{A} © la prova richiesta al creditore deve riguardarli entrambi, trattandosi di fatti costituitivi del diritto fatto valere, ai sensi dell \hat{a} ??art. 2697, comma 1.

Si ritiene irrilevante che lâ??inadempimento, elevato ad oggetto dellâ??onere probatorio, sia un fatto negativo, opponendosi che, per costante giurisprudenza, anche i fatti negativi possono essere provati fornendo prova dei fatti positivi contrari (in tal senso: sent. n. 3644-82; n. 13872-91; n. 12746-92; n. 5744-93). 1.1.2. Lâ??orientamento maggioritario trova riscontro anche in una parte della dottrina, nella quale si rinvengono analoghe argomentazioni. 1.2. Il contrapposto indirizzo, minoritario, tende invece a ricondurre ad unità il regime probatorio da applicare in riferimento a tutte le azioni previste dallâ??art. 1453 c.c., e cioÃ" allâ??azione di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno da inadempimento richiesto in via autonoma (facoltà pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di questa S.C.: sent. n. 3911-68; n. 3678-71; n. 1530-88).

Si Ã" affermato che lâ??azione di risoluzione per inadempimento prevista dallâ??art. 1453 c.c. e quelle di adempimento e di risarcimento dei danni previste anchâ??esse da detta norma hanno in comune il titolo ed il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dellâ??altro contraente, sicché alla parte che le propone non può addossarsi altro onere, a norma dellâ??art. 2697 c.c., che di provare lâ??esistenza di quel titolo e, quindi, lâ??insorgenza di obbligazioni ad esso connesse, incombendo alla controparte, invece, lâ??onere della prova di avere adempiuto (sent. n. 10446194).

Altre decisioni hanno ribadito che il meccanismo di ripartizione dellâ??onere della prova ai sensi dellâ??art. 2697 c.c. in materia di responsabilitĂ contrattuale Ă" identico, sia che il creditore agisca per lâ??adempimento dellâ??obbligazione, sia che domandi il risarcimento per lâ??inadempimento contrattuale; in entrambi i casi il creditore dovrĂ provare i fatti costitutivi della pretesa, cioĂ" lâ??esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche lâ??inadempimento, mentre il debitore dovrĂ eccepire e dimostrare il fatto estintivo dellâ??adempimento (sent. n. 973-96; n. 3232-98; n. 11629-99). 1.2.1. La tesi trova sostegno nei seguenti argomenti.

Dallâ??art. 2697 c.c., che richiede allâ??attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o del lâ??estinzione del diritto stesso, si desume il principio della

presunzione di persistenza del diritto. Ed il principio â?? pacificamente applicabile allâ??ipotesi della domanda di adempimento, in relazione alla quale il creditore deve provare lâ??esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, del termine di scadenza, in quanto si tratta di fatti costitutivi del diritto di credito, ma non lâ??inadempimento, giacché Ã" il debitore a dover provare lâ??adempimento, fatto estintivo dellâ??obbligazione -, deve trovare applicazione anche alle ipotesi in cui il creditore agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento richiesto in via autonoma (sent. n. 973-96; n. 3232-98; n. 11629-99).

Siffatta estensione trova giustificazione nella considerazione che, dovendo le norme essere interpretate secondo un criterio di ragionevolezza, appare irrazionale che di fronte ad una identica situazione probatoria della ragione del credito, e cioÃ" dellâ??esistenza dellâ??obbligazione contrattuale e del diritto ad ottenerne lâ??adempimento, vi sia una diversa disciplina dellâ??onere probatorio, solo perché il creditore sceglie di chiedere (la risoluzione o) il risarcimento in denaro del danno determinato dallâ??inadempimento in luogo dellâ??adempimento, se ancora possibile, o del risarcimento in forma specifica (sent. n. 973-96).

Lâ??esenzione del creditore dallâ??onere di provare il fatto negativo dellâ??inadempimento in tutte le ipotesi di cui allâ??art. 1453 c.c. (e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto della??onere di fornire la prova del fatto positivo della??avvenuto adempimento, Ã" conforme al principio di riferibilit o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltÃ, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, lâ??onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilitĂ per lâ??uno o per lâ??altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dallâ??art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dellâ??adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dellâ??adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (sent. n. 973-96; n. 3232-98; n. 11629-99). 1.2.2. Lâ??orientamento minoritario riceve lâ??approvazione di larga parte della dottrina, che svolge analoghe argomentazioni. 2. Il contrasto va composto aderendo allâ??indirizzo minoritario. 2.1. Per quanto concerne la disciplina dellâ??onere della prova, va ricordato che lâ??art. 1312 del codice civile del 1865 disponeva che:

â??Chi domanda lâ??esecuzione di unâ??obbligazione deve provarla e chi pretende essere liberato deve dal canto suo provare il pagamento o il fatto che ha prodotto lâ??estinzione dellâ??obbligazione.â?• Veniva quindi regolata specificamente la sola ipotesi dellâ??onere probatorio in relazione alla domanda di adempimento.

Lâ??art. 2697 del codice civile vigente ha invece dettato una disciplina generale in tema di riparto dellâ??onere della prova, senza riferimento a specifici tipi di domande.

La formulazione generale del principio \tilde{A} " quindi di ostacolo alla formulazione di temi fissi di prova. Ed occorre considerare che, al fine in esame, assume certamente rilevanza il ruolo assunto dalla parte nel processo.

Tuttavia, con riferimento ai tre rimedi congiuntamente previsti dallâ??art. 1453 c.c. appare opportuno individuare un criterio di massima caratterizzato, nel maggior grado possibile, da omogeneitÃ.

Lâ??eccesso di distinzioni di tipo concettuale e formale Ã" sicuramente fonte di difficoltà per gli operatori pratici del diritto, le cui esigenze di certezza meritano di essere tenute nella dovuta considerazione. 2.2. Ritengono queste Sezioni unite di prestare adesione allâ??indirizzo minoritario, del quale condividono le principali argomentazioni. 2.2.1. Il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile dallâ??art. 2697, in virtù del quale, una volta provata dal creditore lâ??esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine grava sul debitore lâ??onere di dimostrare lâ??esistenza del fatto estintivo, costituito dallâ??adempimento, deve ritenersi operante non solo nel caso in cui il creditore agisca per lâ??adempimento, nel quale caso deve soltanto provare il titolo contrattuale o legale del suo diritto, ma anche nel caso in cui, sul comune presupposto dellâ??inadempimento della controparte, agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno. 2.2.2. La ravvisata omogeneità del regime dellâ??onere della prova per le tre azioni previste dallâ??art. 1453 c.c. consegue infatti ad una interpretazione delle norme che vengono in gioco nella specie (lâ??art. 1453 in relazione agli artt. 1218 e 2697 c.c.) secondo un criterio di ragionevolezza.

La domanda di adempimento, la domanda di risoluzione per inadempimento e la domanda autonoma di risarcimento del danno da inadempimento si collegano tutte al medesimo presupposto, costituito dallâ??inadempimento. Servono tutte a far statuire che il debitore non ha adempiuto: le ulteriori pronunce sono consequenziali a questa, che rimane eguale a se stessa quali che siano i corollari che ne trae lâ??attore.

Le azioni di adempimento e di risoluzione sono poste dallâ??art. 1453 sullo stesso piano, tanto Ã" vero che il creditore ha facoltà di scelta tra lâ??una o lâ??altra azione. Non Ã" ragionevole attribuire diversa rilevanza al fatto dellâ??inadempimento a seconda del tipo di azione che viene in concreto esercitata. Se la parte che agisce per lâ??adempimento può limitarsi (come Ã" incontroverso) ad allegare (senza onere di provarlo) che adempimento non vi Ã" stato, eguale onere limitato alla allegazione va riconosciuto sussistente nel caso in cui invece dellâ??adempimento la parte richieda, postulando pur sempre che adempimento non vi Ã" stato, la risoluzione o il risarcimento del danno.

Dâ??altra parte, va anche rilevato che lâ??art. 1453, comma 2, che consente di sostituire in giudizio alla domanda di adempimento la domanda di risoluzione (art. 1453, comma 2) ha riconnesso lâ??uno e lâ??altro diritto ad unâ??unica fattispecie, e non ha condizionato il

mutamento della domanda allâ??accollo di un nuovo onere probatorio. 2.2.3. Lâ??identità del regime probatorio, per i tre rimedi previsti dallâ??art. 1453, merita di essere affermata anche per palesi esigenze di ordine pratico.

La difficoltà per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioÃ" di fornire la prova di un fatto negativo (salvo che si tratti di inadempimento di obbligazioni negative), Ã" superata dai sostenitori dellâ??orientamento maggioritario con lâ??affermazione che nel vigente ordinamento non vige la regola secondo la quale â??negativa non sunt probandaâ??, ma opera il principio secondo cui la prova dei fatti negativi può essere data mediante la prova dei fatti positivi contrari.

Si tratta tuttavia di una tecnica probatoria non agevolmente praticabile: il creditore che deduce di non essere stato pagato avrà serie difficoltà ad individuare, come oggetto di prova, fatti positivi contrari idonei a dimostrare tale fatto negativo; al contrario, la prova dellâ??adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di una quietanza (al rilascio della quale ha diritto: art. 1199 c.c.) o di altro documento relativo al mezzo di pagamento utilizzato.

Si rivela quindi conforme allâ??esigenza di non rendere eccessivamente difficile lâ??esercizio del diritto del creditore a reagire allâ??inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, fare applicazione del principio di riferibilitA o di vicinanza della prova, ponendo in ogni caso lâ??onere della prova a carico del soggetto nella cui sfera si Ã" prodotto lâ??inadempimento, e che Ã" quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta allâ??adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dallâ??adempimento. 2.2.4. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per lâ??adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre puÃ² limitarsi ad allegare lâ??inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dallâ??avvenuto adempimento. 3. Eguale criterio di riparto dellâ??onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per lâ??adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dellâ??eccezione di inadempimento di cui allâ??art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dellâ??attore.

In tale eventualità i ruoli saranno invertiti.

Chi formula lâ??eccezione può limitarsi ad allegare lâ??altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare lâ??eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dellâ??obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98). 4. Anche secondo i fautori della tesi che esenta il creditore dallâ??onere di

provare lâ??inadempimento, qualora richieda la risoluzione o il risarcimento del danno in via autonoma, e pongono a carico del debitore, in entrambi i casi, lâ??onere di provare lâ??adempimento come fatto estintivo del diritto azionato (alla stessa stregua di quanto avviene nel caso di proposizione della domanda di adempimento), la regola non vale qualora sia dedotto, a fondamento della domanda di risoluzione o di risarcimento del danno, un inesatto adempimento: in tale ipotesi affermano che il creditore non può limitarsi ad allegare lâ??inesatto adempimento, ma ne deve fornire la prova (in tal senso, tra le decisioni che accolgono lâ??orientamento minoritario, v. sent. n. 11629-99).

In dottrina si rileva che, in tale eventualitÃ, il creditore ammette lâ??avvenuto adempimento, ma lamenta vizi, difetti o difformità della prestazione eseguita rispetto a quella dovuta, dei quali deve dare la prova. 4.1. La tesi non merita adesione.

Le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche allâ??ipotesi dellâ??inesatto adempimento il principio della sufficienza dellâ??allegazione dellâ??inesattezza dellâ??adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dellâ??obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore lâ??onere di dimostrare lâ??avvenuto esatto adempimento.

Appare artificiosa la ricostruzione della vicenda secondo la quale il creditore che lamenta un inadempimento inesatto manifesterebbe, per implicito, la volont \tilde{A} di ammettere l \hat{a} ??avvenuto adempimento. In realt \tilde{A} , il creditore esprime una ben precisa ed unica doglianza, incentrata sulla non conformit \tilde{A} del comportamento del debitore al programma negoziale, ed in ragione di questa richiede tutela, domandando l \hat{a} ??adempimento, la risoluzione o il risarcimento.

Dâ??altra parte, la diversa consistenza dellâ??inadempimento totale e dellâ??inadempimento inesatto non pu \tilde{A}^2 giustificare il diverso regime probatorio. In entrambi i casi il creditore deduce che lâ??altro contraente non \tilde{A} " stato fedele al contratto. Non \tilde{A} " ragionevole ritenere sufficiente lâ??allegazione per lâ??inadempimento totale (massima espressione di infedelt \tilde{A} al contratto) e pretendere dal creditore la prova del fatto negativo dellâ??inesattezza, se \tilde{A} " dedotto soltanto un inadempimento inesatto o parziale (pi \tilde{A}^1 ridotta manifestazione di infedelt \tilde{A} al contratto). In entrambi i casi la pretesa del creditore si fonda sulla allegazione di un inadempimento alla quale il debitore dovr \tilde{A} contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dallâ??esatto adempimento. 5. Una eccezione allâ??affermato principio va invece ravvisata nel caso di inadempimento di obbligazioni negative.

Ove sia dedotta la violazione di una obbligazione di non fare, la prova dellâ??inadempimento Ã' sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per lâ??adempimento. 5.1. Il diverso regime Ã' giustificato dalle seguenti considerazioni.

Ai sensi dellâ??art. 1222 c.c., ogni fatto compiuto in violazione di obbligazioni di non fare costituisce di per sÃ" inadempimento.

Lâ??inadempimento di siffatte obbligazioni integra un fatto positivo e non già un fatto negativo come avviene per le obbligazioni di dare o di fare.

Comune presupposto dei rimedi previsti dallâ??art. 1453 c.c. Ã" quindi un inadempimento costituito da un fatto positivo (lâ??esecuzione di una costruzione, lo svolgimento di una attivitÃ).

Non opera quindi, qualora il creditore agisca per lâ??adempimento, richiedendo lâ??eliminazione delle modificazioni della realtà materiale poste in essere in violazione dellâ??obbligo di non fare, ovvero la risoluzione o il risarcimento, nel caso di violazioni con effetti irreversibili, il principio della persistenza del diritto insoddisfatto, perché nel caso di obbligazioni negative il diritto nasce soddisfatto e ciò che viene in considerazione Ã" la sua successiva violazione, nÃ" sussistono le esigenze pratiche determinate dalla difficoltà di fornire la prova di fatti negativi sulle quali si fonda il principio di riferibilità della prova, dal momento che lâ??inadempimento dellâ??obbligazione negativa ha natura di fatto positivo.

6. Tanto premesso, può ora procedersi allâ??esame del ricorso. 6.1. Con i tre motivi, tra loro intimamente connessi, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1321, 1382, 2697 c.c., in relazione allâ??art. 360, n. 3, c.p.c., e difetto di motivazione, il ricorrente addebita alla corte dâ??appello di aver erroneamente posto a carico del creditore, che agiva per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (danno di consistenza preventivamente determinata mediante clausola penale), lâ??onere di fornire la prova dellâ??inadempimento; sostiene, invocando lâ??orientamento minoritario, che era onere del debitore dimostrare di avere adempiuto. 6.2. Il ricorso Ã" fondato.

La sentenza impugnata Ã" in contraddizione con il principio accolto da queste Sezioni unite in sede di composizione del contrasto e va pertanto cassata.

La causa va rinviata ad altra sezione della Corte dâ??appello di Roma, che si atterrà al suenunciato principio. 7. Sussistono giusti motivi, da ravvisare nella sussistenza del contrasto di giurisprudenza ora composto, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia ad altra sezione della Corte dâ??appello di Roma; compensa le spese del giudizio di cassazione.

 $\cos \tilde{A} \neg$ deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 6.4.2001.

Campi meta

Massima: In tema di prova dellà??inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per lâ??adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza della??inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto \tilde{A} " gravato dellâ??onere della prova del fatto estintivo dellâ??altrui pretesa, costituito dallâ??avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dellâ??onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per là??adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dellà??eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poich \tilde{A} \odot il debitore eccipiente si limiter \tilde{A} ad allegare $l\hat{a}$?? altrui inadempimento ed il creditore agente dovr \tilde{A} dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dellâ??obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non lâ??inadempimento dellâ??obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sar \tilde{A} sufficiente la mera allegazione della??inesattezza della??adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dellâ??obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore la??onere di dimostrare la??avvenuto, esatto adempimento. (Nellâ??affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nellà??ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell \hat{a} ??inadempimento stesso \tilde{A} " sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per là??adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento).

Supporto Alla Lettura:

Risoluzione contratto

La **risoluzione del contratto** A" un istituto che trova la propria compiuta disciplina agli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Gli effetti della risoluzione di un contratto possono tanto ottenersi con una domanda giudiziale quanto di diritto, cioÃ" automaticamente, quando sussistono determinati presupposti. La risoluzione determina lo scioglimento del vincolo contrattuale per il verificarsi di eventi successivi alla stipulazione che incidono sul vincolo sinallagmatico rendendo necessaria o quanto meno opportuna la sua rimozione. Questa forma di risoluzione, cosiddetta rimediale, ha dunque lo scopo di reagire a un malfunzionamento del contratto e si distingue dalle risoluzioni non rimediali che rispondono alla diversa logica di consentire a una delle parti di liberarsi dal vincolo in forza di una pattuizione prevista dallo stesso contratto, come ad esempio nelle ipotesi in cui sia prevista una condizione risolutiva. La risoluzione rimediale ha invece sempre fonte legale e puÃ² operare o automaticamente, come nellâ??ipotesi di scadenza del termina essenziale ex art. 1457 c.c., e di risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., o per sentenza come la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. e per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., o ancora tramite manifestazione di volontA negoziale, come nella??ipotesi di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.. Sembra invece avere una collocazione ibrida la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c, che da un lato assume una funzione rimediale reagendo a un malfunzionamento del contratto, dalla??altro poiché dà risalto alla volontà delle parti di considerare determinante rimediale. Preventivamente le parti possono inserire nel contratto una clausola penale. Rannesenta 1327 espressione del natto con il quale in via forfettaria e preventiva, si determina